

DECRETO BOLLETTE: PROROGHE E NOVITÀ DELLA “TREGUA FISCALE”

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 166 a 221, Legge n. 197/2022
- Artt. da 17 a 23, DL n. 34/2023

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. “Decreto Bollette”, recentemente pubblicato sulla G.U., è previsto il differimento del termine:

- *rispettivamente al 30.9 e al 31.10.2023 per la regolarizzazione tramite il ravvedimento speciale / sanatoria delle violazioni formali;*
- *al 30.9.2023 per la definizione / conciliazione agevolata delle liti pendenti.*

Inoltre è riconosciuta la possibilità di:

- *definire entro il 30.4.2023, con il pagamento della sanzione ridotta a 1/18 dell'irrogato, anche gli atti di accertamento / avvisi di rettifica e liquidazione / atti di recupero divenuti definitivi nel periodo 2.1 - 15.2.2023;*
- *regolarizzare gli omessi versamenti delle rate riferite agli istituti definatori anche se la notifica della cartella di pagamento / atto di intimazione è intervenuta successivamente all'1.1.2023.*

Con una norma di interpretazione autentica è esclusa la possibilità di utilizzare il ravvedimento speciale per le violazioni “rilevabili” in sede di liquidazione delle dichiarazioni, confermando quindi l'impossibilità di usufruire dello stesso per sanare gli omessi versamenti.

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.3.2023, n. 76 il DL n. 34/2023, c.d. "Decreto Bollette", nell'ambito del quale, oltre alle "misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale", sono contenute una serie di disposizioni che intervengono sulle definizioni agevolate rientranti nella c.d. "tregua fiscale" introdotta dalla Finanziaria 2023, prevedendo la proroga di alcuni termini nonché l'estensione delle stesse a nuove fattispecie (in particolare, con riguardo alla definizione agevolata degli atti di accertamento).

Il citato Decreto, **in vigore dal 31.3.2023**, contiene altresì alcune norme di interpretazione autentica che chiariscono l'ambito applicativo del ravvedimento speciale nonché della definizione agevolata delle liti pendenti.

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI ACCERTAMENTO - Artt. 17, commi 1 e 3 e 21, comma 3

Il DL n. 34/2023 estende l'ambito applicativo della definizione agevolata di cui ai commi da 179 a 185, Finanziaria 2023 prevista per gli accertamenti con adesione nonché per l'acquiescenza degli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e degli atti di recupero.

Per tali definizioni quanto dovuto va versato (unica soluzione / massimo 20 rate trimestrali di pari importo) entro 20 giorni dalla sottoscrizione in caso di accertamento con adesione ed entro 60 giorni dalla notifica dell'atto in caso di avviso di accertamento / rettifica / liquidazione e atto di recupero.

Ora il Decreto in esame:

- estende la definizione agevolata in acquiescenza, ai sensi dei citati commi 180 e 181, con il versamento della sanzione ridotta a 1/18 dell'irrogato e degli interessi, agli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / atti di recupero **non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023**, divenuti **definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 - 15.2.2023**.

La definizione va effettuata **entro il 30.4.2023** (30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);

- riconosce al contribuente, per gli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione **definiti, nel periodo 2.1 - 15.2.2023, in acquiescenza "ordinaria"** ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 per i quali **al 31.3.2023 è in corso il pagamento rateale**, la possibilità di richiedere con un'apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la **rideterminazione degli importi ancora dovuti** a titolo di sanzione, applicando la riduzione a **1/18 dell'irrogato**. Va considerato che:
 - le rate ancora dovute devono essere versate secondo le scadenze del piano rateale originario;
 - le maggiori sanzioni versare non sono rideterminabili / rimborsabili;
- con una norma di interpretazione autentica, stabilisce che la definizione di cui al comma 179, con riferimento ai **PVC consegnati entro il 31.3.2023**, è consentita **anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati dall'1.4.2023** sulla base delle risultanze di tali PVC.

Accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 (comma 179)	Definizione, con sanzione ridotta a 1/18 del minimo, degli accertamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none">• PVC consegnati entro il 31.3.2023 (art. 21, comma 3, DL n. 34/2023, anche con riferimento all'accertamento con adesione di avvisi di accertamento notificati dall'1.4.2023 sulla base delle risultanze di tali PVC);• avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione:<ul style="list-style-type: none">– non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023; ovvero– notificati dal 2.1.2023 al 31.3.2023;• inviti al contraddittorio "obbligatori" ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97 notificati entro il 31.3.2023, nonché, come specificato nel Provvedimento 30.1.2023 inviti al contraddittorio ex artt. 5, comma 1 e 11, comma 1, D.Lgs. n. 218/97 ("non obbligatori"). Il versamento di quanto dovuto va effettuato (unica soluzione / prima rata di massimo 20) entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
--	--

Avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione / atti di recupero (commi 180 e 181)	Definizione in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97, con pagamento della sanzione ridotta a 1/18 dell'irrogato e degli interessi applicati, di: <ul style="list-style-type: none"> avvisi / atti: <ul style="list-style-type: none"> non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023; ovvero notificati dal 2.1.2023 al 31.3.2023. Il versamento di quanto dovuto va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto; <ul style="list-style-type: none"> avvisi / atti non impugnati ed ancora impugnabili all'1.1.2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo 2.1 - 15.2.2023 (art. 17, comma 1, DL n. 34/2023). Tale definizione va effettuata entro il 30.4.2023.
	Per gli avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione definiti, nel periodo 2.1 - 15.2.2023, in acquiescenza "ordinaria" ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 (con la riduzione della sanzione a 1/3) per i quali al 31.3.2023 è in corso il pagamento rateale , possibilità di richiedere con un'apposita domanda, entro la prima scadenza successiva, la rideterminazione degli importi ancora dovuti a titolo di sanzione, applicando la riduzione a 1/18 dell'irrogato (art. 17, comma 3, DL n. 34/2023).

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI - Art. 18

Con la modifica, ad opera del Decreto in esame, del comma 219, Finanziaria 2023, la regolarizzazione, tramite il **versamento integrale della sola imposta**, dell'omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitivi è consentita a condizione che, per gli importi scaduti all'1.1.2023, non sia già intervenuta "*alla medesima data*", ossia all'1.1.2023 la notifica della cartella di pagamento / atto di intimazione.

Per effetto di tale novità, la **notifica di una cartella di pagamento / atto di intimazione successivamente all'1.1.2023 non preclude** la possibilità di avvalersi di tale sanatoria (così, ad esempio, la notifica di una cartella di pagamento il 15.1.2023 per omesso versamento della seconda rata scaduta all'1.1.2023 di un accertamento con adesione consente di accedere alla definizione).

Viene pertanto superata l'interpretazione fornita dall'Agenzia nella Circolare 27.1.2023, n. 2/E in base alla quale la definizione era consentita a condizione che non venisse notificata la cartella prima del versamento integrale / prima rata di quanto dovuto per la definizione.

Istituto definitorio	Somme omesse / insufficienti oggetto di regolarizzazione
Conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92	Importi, anche rateali, scaduti all'1.1.2023 per i quali all'1.1.2023 non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione
<ul style="list-style-type: none"> Accertamento con adesione acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92 	Rate successive alla prima scadute all'1.1.2023 per le quali all'1.1.2023 non è stata notificata la cartella di pagamento / atto di intimazione

REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Art. 19, comma 1, lett. a)

Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale **commesse fino al 31.10.2022**, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi, prevista dai commi da 166 a 173, Finanziaria 2023.

è prorogato dal 31.3 **al 31.10.2023 il termine di versamento** (unica soluzione / prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

È confermato al 31.3.2024 il termine di rimozione delle irregolarità / versamento della seconda rata.

Rimozione irregolarità (se richiesta / necessaria)		Termine	
		31.3.2024	
Versamento		Termine	
		originario	prorogato
unica soluzione		31.3.2023	31.10.2023
2 rate di pari importo	1 rata →	31.3.2023	31.10.2023
	2 rata →	31.3.2024	

RAVVEDIMENTO SPECIALE - Artt. 19, commi 1, lett. b) e c) e 21, commi 1 e 2

Relativamente al ravvedimento speciale previsto dai commi da 174 a 178, Finanziaria 2023, utilizzabile per regolarizzare le violazioni riferite alle dichiarazioni relative al 2021 e periodi d'imposta precedenti e, in particolare:

- le **violazioni "sostanziali"** dichiarative (ossia, violazioni infedele dichiarazione);
- le **violazioni prodromiche** alla presentazione della dichiarazione in quanto non "assorbite" nella regolarizzazione della dichiarazione (ad esempio, omessa fatturazione);

è **prorogato dal 31.3 al 2.10.2023** (il 30.9 cade di sabato) il termine:

- per la **rimozione dell'irregolarità / omissione**;
- per il **versamento** (unica soluzione / **prima rata di 8**) **dell'importo dovuto**. In particolare è richiesto il **versamento della sanzione ridotta a 1/18 del minimo**, oltre all'**imposta** e agli **interessi** dovuti.

Inoltre, in caso di versamento rateale, il termine delle **rate successive alla prima** è ora fissato:

- al **31.10, 30.11 e 20.12** (in luogo del 30.6, 30.9 e 20.12) per le **rate in scadenza nel 2023**;
- al **31.3, 30.6, 30.9 e 20.12** (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le **rate in scadenza nel 2024**.

Rimozione irregolarità	Termine	
	originario	prorogato
	31.3.2023	2.10.2023

Versamento		Termine	
		originario	prorogato
unica soluzione		31.3.2023	2.10.2023
8 rate di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2%)	1 rata →	31.3.2023	2.10.2023
	2 rata →	30.6.2023	31.10.2023
	3 rata →	2.10.2023	30.11.2023
	4 rata →	20.12.2023	20.12.2023
	5 rata →	1.4.2024	1.4.2024
	6 rata →	1.7.2024	1.7.2024
	7 rata →	30.9.2024	30.9.2024
	8 rata →	20.12.2024	20.12.2024

VIOLAZIONI DEFINIBILI - NORMA INTERPRETATIVA

Il Decreto in esame, come sopra accennato, individua con maggiore precisione le violazioni definibili con il ravvedimento speciale, tramite alcune norme di interpretazione autentica.

In particolare, il comma 174 stabilisce che la regolarizzazione interessa, **le violazioni, risultanti da dichiarazioni regolarmente presentate relative al 2021 e periodi precedenti, "diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173"**, Finanziaria 2023.

In merito, è ora precisato che tale disposizione va interpretata nel senso che:

- la regolarizzazione **non può essere effettuata**:
 - conformemente a quanto specificato dall’Agenzia nella Circolare 27.1.2023, n. 2/E, per le **violazioni "rilevabili"** ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 (ossia relative alle fattispecie che rientrano nell’attività di liquidazione delle dichiarazioni).
 - Per effetto di tale interpretazione restrittiva il ravvedimento speciale non è consentito:
 - per le violazioni per le quali l’**avviso bonario non è ancora stato ricevuto**, in quanto comunque "rilevabili" ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
 - per **gli omessi versamenti delle imposte**;
 - **per le violazioni formali** definibili con la regolarizzazione di cui ai citati commi da 166 a 173;
- la regolarizzazione **può essere effettuata per le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario** ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97 commesse con riferimento al periodo d’imposta 2021 e periodi precedenti, a condizione che la relativa dichiarazione sia stata validamente presentata.

Inoltre, la disposizione contenuta nel comma 176 in base alla quale



"la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato"

va interpretata nel senso che **la regolarizzazione**:

- è **esclusa** per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4, DL n. 167/90 (omessa / irregolare compilazione quadro RW);
- è **consentita** per le violazioni relative ai **redditi di fonte estera** e all’**IVIE / IVAFE** non rilevabili ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, *"nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio"* (ossia, anche se la relativa somma avrebbe dovuto essere indicata nel quadro RW).

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI - Art. 20, comma 1, lett. da a) a e)

Con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all’1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, prevista dai commi da 186 a 205, Finanziaria 2023, è **prorogato dal 30.6 al 30.9.2023** il termine per:

- **presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda**, utilizzando il modello *"Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti"*.
- **versare** quanto dovuto (unica soluzione / prima rata di massimo 20 se l’importo è superiore a € 1.000).



Si rammenta che:

- per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda ed effettuato un distinto versamento;
- in mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Inoltre, in caso di versamento rateale, per le **rate successive alla prima** il termine è ora fissato:

- al **31.10 e 20.12** (in luogo del 30.9 e 20.12) per le **rate in scadenza nel 2023**;
- al **31.3, 30.6, 30.9 e 20.12** (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le **rate in scadenza dal 2024**.

Modalità di versamento		Termini di versamento	
Importo netto dovuto	Periodicità	Termine originario	Termine prorogato
Fino a € 1.000	Unica soluzione	30.6.2023	2.10.2023 (*)
Oltre € 1.000	Unica soluzione	30.6.2023	2.10.2023 (*)
	Max 20 rate	I rata 30.6.2023 II rata 2.10.2023 III rata 20.12.2023 Rate successive 31.3 e 30.6 30.9, 20.12, di ciascun anno.	I rata 2.10.2023 (*) II rata 31.10.2023 III rata 20.12.2023 Rate successive 31.3 e 30.6 30.9, 20.12, di ciascun anno.
		Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal 30.9.2023 alla data del versamento.	

(*) Il 30.9 cade di sabato

SOSPENSIONE GIUDIZI

A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile **non è sospesa**, salvo che il contribuente **presenti un'apposita richiesta al Giudice**, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame.

Ora il Decreto in esame **proroga** dal 10.7 al **10.10.2023** il termine:

- di **sospensione del processo**;
- **entro il quale** il soggetto interessato deve **depositare**, presso l'organo giurisdizionale dinanzi al quale pende il giudizio:
 - copia della domanda di definizione;
 - copia del versamento di quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).



Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito di tale documentazione comporta l'**estinzione del processo**.

Le spese del giudizio restano a carico del soggetto che le ha anticipate.

SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE

È **prorogata da 9 a 11 mesi**, relativamente alle controversie definibili, la **sospensione dei termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la **proposizione del controricorso** in Cassazione delle cause scadenti nel periodo 1.1 - 31.10.2023 (in precedenza 31.7).

Si rammenta che restano **esclusi dalla sospensione automatica** tutti gli **altri termini processuali**, compresi quelli:

- per la proposizione del ricorso in primo grado;
- per la costituzione in giudizio del contribuente / Ufficio in CGT di primo e secondo grado.

DINIEGO DELLA DEFINIZIONE

La verifica della validità della definizione (sussistenza dei presupposti formali e sostanziali) è demandata all'Ufficio dell'Agenzia.

Il Decreto in esame **proroga** dal 31.7 al **30.9.2024** il termine entro il quale deve essere **notificato**, con le modalità previste per la notifica degli atti processuali, l'eventuale **diniego** della definizione.

Effetti della definizione	Termine originario	Termine prorogato
Sospensione dei giudizi / processi	10.7.2023	10.10.2023
Sospensione termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione e per la proposizione del controricorso in Cassazione delle cause scadenti nel periodo 1.1 - 31.10.2023	31.7.2023	31.10.2023
Diniego definizione	31.7.2024	30.9.2024

CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI - Artt. 20, comma 1, lett. f) e 17, comma 2

È disposta la **proroga dal 30.6 al 30.9.2023** del termine entro il quale, in alternativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, è possibile definire con l'**accordo conciliativo** ex art. 48, D.Lgs. n. 546/92 le **controversie pendenti all'1.1.2023** innanzi alle CGT di primo e secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, come previsto dai commi da 206 a 212, Finanziaria 2023.

Inoltre, la possibilità di definizione in esame è ora estesa anche alle **controversie pendenti al 15.2.2023**.

RINUNCIA LITI IN CASSAZIONE - Art. 20, comma 1, lett. g)

È **prorogato dal 30.6 al 30.9.2023** il termine entro il quale, in alternativa alla definizione / conciliazione agevolata delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205, Finanziaria 2023, è possibile **rinunciare**, come disposto dai commi 213 a 218, al ricorso principale / incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento alle controversie di cui è parte l'Agenzia delle Entrate **pendenti all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di Cassazione** aventi ad oggetti atti impositivi.

CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITÀ DEL REATO TRIBUTARIO DI OMESSO VERSAMENTO - Art. 23

L'omesso versamento di ritenute / IVA nonchè l'indebita compensazione configurano reati penali ai sensi rispettivamente degli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione, ossia utilizzo di crediti non spettanti / inesistenti), D.Lgs. n. 74/2000, se l'importo supera un determinato limite (€ 150.000 per ciascun periodo d'imposta con riferimento alle ritenute dovute / certificate, € 250.000 per ciascun periodo d'imposta con riferimento all'IVA e € 50.000 per l'indebita compensazione).

Il Decreto in esame introduce una **causa speciale di non punibilità dei predetti reati** per le **violazioni "correttamente definite"**, con il versamento integrale delle somme dovute, tramite le **definizioni agevolate** rientranti nella "tregua fiscale" (commi da 153 a 158 e da 166 a 252, Finanziaria 2023), a condizione che le relative **procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello**.

Va evidenziato che:

- il contribuente deve dare **immediata comunicazione** all'Autorità giudiziaria del versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata nonché all'Agenzia delle Entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale;
- il **processo di merito è sospeso** dalla ricezione delle comunicazioni fino al momento in cui il Giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione / decadenza dal beneficio della rateazione.